

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. ("CLI")

REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI VOTO MAGGIORATO

1. Diritto al voto maggiorato

Sono attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco ("Elenco") a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Centrale del Latte d'Italia S.p.A. ("CLI" o la "Società").

2. Legittimazione alla richiesta di iscrizione

E' legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco ("Richiesta"); il titolare di azioni ordinarie che ne faccia Richiesta alla Società la Richiesta può riguardare tutte o anche solo parte delle azioni appartenenti al titolare di azioni ordinarie.

3. Modalità per richiedere l'iscrizione

Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell'elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127 *quinquies del TUF e dell' art. 5 dello Statuto sociale è tenuto ad avanzare apposita Richiesta alla Società per il tramite di idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate, in conformità all'art. 23-bis del Provvedimento congiunto Consob Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss. mm.*

Con la sottoscrizione della Richiesta, il soggetto legittimato adempie alle prescrizioni stabilite dall'art. 5.1 dello Statuto della Società in quanto indica il numero di azioni per le quali chiede l'iscrizione, rilascia le dichiarazioni e dichiara di assumere gli impegni ivi previsti.

In tal senso il soggetto legittimato è tenuto a:

- indicare l'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni "CLI", il numero delle azioni che intende iscrivere nell'elenco;
- richiedere al medesimo intermediario di far pervenire a "CLI" tramite posta certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata [segre@legalmail.it] la comunicazione che ai sensi del citato art. 23 bis, comma 2, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene Richiesta l'iscrizione nell'Elenco, unitamente a una propria dichiarazione nella quale lo stesso soggetto legittimato assume l'impegno a comunicare tempestivamente alla Società e all'intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità e del solo diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il soggetto legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto), con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo.

4. Maturazione del voto maggiorato

La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'Elenco la società provvede alle iscrizioni e aggiornamenti del Registro all'inizio di ogni trimestre solare (1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre), il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo a quello in cui perviene la richiesta e la certificazione e, in ogni caso, entro la c.d. record date (e fermo restando che con riferimento alla prima iscrizione la stessa sarà effettuata il 10° giorno successivo all'iscrizione presso il registro delle imprese della delibera dell'assemblea che ha modificato lo statuto). Sebbene anteriormente ricevute, le Richieste di iscrizione produrranno effetto solo con l'intervenuto aggiornamento dell'Elenco da parte della Società, che vi provvede entro la prima data utile, secondo la periodicità definita con le modalità sopra indicate.

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:

- a) in caso di successione a causa di morte, a favore dell'erede e/o legatario;

- b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma 6;
- c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"):

- (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
- (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.

In tali casi, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al comma 1. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco delle Azioni Originarie.

5. Cancellazione dall'Elenco

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni:

- (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto,
- (ii) possedute da società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 D. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tali intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, comma 1 n. 1 c.c.), diretto od indiretto in tali società o enti, fatta avvertenza che non costituiscono una cessione rilevante ai fini del presente comma le fattispecie di cui sopra al comma 4, lett. b).

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile. Alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali la maggiorazione di voto è stata rinunciata. La maggiorazione di voto per le azioni per le quali è stata rinunciata può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al comma 1. La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinuncia dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.

6. Uso della maggiorazione di voto

L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla record date. La maggiorazione di voto si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.

7. Accettazione alla pubblicità delle informazioni

Con l'iscrizione nell'Elenco il titolare delle azioni (i) accetta che i relativi dati, nei limiti di quanto imposto dalle norme e in conformità alle modalità stabilite dalle medesime norme, siano resi pubblici; e (ii) è tenuto a comunicare alla Società e accetta che l'intermediario segnali alla Società, ai sensi del Regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui si verifica l'evento ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente, ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.